



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°85/2019

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza assunta a prot. n°18663 in data 14/06/2019 della ditta LMD S.r.l. di Malcontenta (VE), intesa ad ottenere l'emissione di apposita Ordinanza per la disciplina della navigazione, al fine di effettuare lavori di sistemazione della sponda del canale Scomenzera, lato Santa Marta;

VISTA: la nota assunta a prot. n°22061 in data 12/07/2019, con la quale l'Autorità di sistema portuale M.A.S. ha partecipato il proprio nulla osta all'emissione del provvedimento richiesto dall'istante;

VISTA: la propria Ordinanza n°18/2019 in data 15/03/2009, con la quale è stata interdetta la sosta, il transito, l'ormeggio, lo stazionamento e qualsivoglia altro uso pubblico da parte di unità navali, veicoli e persone, dell'area oggetto di interventi;

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione nel canale Scomenzera interessato dai lavori in questione;

VISTA: la legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli artt. 62 ed 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione - parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio.

RENDE NOTO

Che dalla data di emanazione del presente provvedimento e **fino al giorno 31/08/2019**, l'impresa LMD S.r.l. di Malcontenta (VE) eseguirà, per conto dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale e con l'ausilio di mezzi navali, lavori di sistemazione della sponda del canale Scomenzera, lato Santa Marta, come meglio individuati nell'allegato stralcio planimetrico che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", lo specchio acqueo interessato dai lavori in questione è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e a qualsiasi altro uso pubblico, da parte di unità navali di qualsiasi tipologia.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai mezzi navali impiegati nei lavori in questione e alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di pubblico soccorso, in ragione del proprio ufficio.

I Conduttori dei mezzi navali impiegati nei lavori di cui trattasi devono utilizzare i previsti segnalamenti marittimi di cui al Colreg/72, nonché comunicare alla Capitaneria di porto di Venezia – Sezione Tecnica qualsiasi impedimento e/o problematica riscontrata durante l'esecuzione del programma di lavoro;

Articolo 2

Tutte le unità in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dagli interventi in questione procedano alla minima velocità necessaria per il governo in sicurezza, al fine di non creare moto ondoso che possa disturbare il sicuro svolgimento delle attività di che trattasi, prestando altresì la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori e mantenendosi ad una distanza di sicurezza dai mezzi impiegati nei medesimi.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 1, ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, e negli altri casi a seconda delle vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

